

Delibera n° 520

Estratto del processo verbale della seduta del
24 marzo 2017

oggetto:

POR FESR 2014-2020. BANDO PER L'EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI PER LA RIDUZIONE DI CONSUMI DI ENERGIA PRIMARIA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI, APPROVATO CON DGR 128/2016. PREVENZIONE ANTISISMICA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA. INDIVIDUAZIONE GRADO DI ADEGUATEZZA CONVENZIONALE.

Debora SERRACCHIANI	Presidente	presente
Sergio BOLZONELLO	Vice Presidente	presente
Loredana PANARITI	Assessore	presente
Paolo PANONTIN	Assessore	presente
Francesco PERONI	Assessore	presente
Mariagrazia SANTORO	Assessore	presente
Cristiano SHAURLI	Assessore	presente
Maria Sandra TELESCA	Assessore	presente
Gianni TORRENTI	Assessore	presente
Sara VITO	Assessore	assente

Daniele BERTUZZI Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Vista la Delibera di Giunta Regionale 29 gennaio 2016 n.128 con la quale è stato approvato il Bando per la erogazione dei finanziamenti per la riduzione di consumi di energia primaria negli edifici scolastici a valere sui fondi POR FESR 2014 - 2020;

Considerato che l'attuazione dell'Attività 3.1.a.1 "Riduzione di consumi di energia primaria negli edifici scolastici" finanziata nell'ambito dell'ASSE 3, OT 4 "Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori", del POR FESR 2014-2020, come indicato nella citata DGR n. 1954/2015, è di competenza della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia e, nello specifico, la parte relativa agli edifici scolastici è gestita dal Servizio edilizia scolastica e universitaria in qualità di struttura regionale attuatrice;

Visto che il "Bando per la erogazione dei finanziamenti per la riduzione di consumi di energia primaria negli edifici scolastici", di seguito solo "Bando", definisce i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione dei finanziamenti previsti dal POR FESR 2014-2020, per agevolare la realizzazione di progetti di investimento nell'ambito dell'intero territorio regionale finalizzati a ridurre i consumi energetici negli edifici scolastici;

Preso atto che, l'articolo 19 del Bando citato prevede quale criterio di ammissibilità specifico che nella domanda di finanziamento debba essere dichiarato che l'edificio o gli edifici oggetto dell'intervento di efficientamento energetico devono essere adeguati in materia di sicurezza dei luoghi e degli impianti, di prevenzione antisismica, nonché di bonifica o messa in sicurezza di parti dell'immobile o sue pertinenze contaminate da amianto ovvero – lo saranno al momento della liquidazione del saldo, attraverso interventi aggiuntivi a quello oggetto della richiesta di contribuzione la cui copertura finanziaria è già garantita da fondi propri dell'ente proponente o da altri investitori privati;

Precisato che tutti i beneficiari degli interventi ammessi hanno dichiarato che gli edifici sono adeguati in materia di sicurezza dei luoghi e degli impianti, di prevenzione antisismica, nonché di bonifica o messa in sicurezza di parti dell'immobile o sue pertinenze contaminate da amianto ovvero che lo saranno al momento della liquidazione del saldo, attraverso interventi aggiuntivi a quello oggetto della richiesta di contribuzione;

Precisato che, alla luce degli eventi sismici accaduti in Italia negli ultimi mesi, il livello di attenzione in merito alla sicurezza sismica degli edifici scolastici è significativamente aumentato da parte dei responsabili degli enti locali e dei dirigenti scolastici;

Atteso che anche in sede di Osservatorio nazionale dell'edilizia scolastica è aumentata notevolmente l'attenzione sugli interventi di miglioramento e adeguamento sismico sugli edifici scolastici;

Atteso che in sede di conferenza unificata è stato approvato il testo delle Nuove Norme Tecniche per le costruzioni (NTC) che sono attualmente state inviate alla Commissione europea per il parere definitivo prima della firma del Ministro;

Visto il decreto ministeriale n. 58 del 28.02.2017 che approva le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l'attestazione e il suo correttivo n. 65 del 07.03.2017;

Atteso altresì, che le succitate Nuove Norme Tecniche di costruzione in materia sismica, al punto 8.4.3 prevedono, per gli edifici esistenti, l'obbligo di adeguamento comportante una risposta in caso di sisma pari al 100% di quella di un edificio di nuova costruzione, solo in particolari e ben dettagliati casi di intervento edilizio, mentre per gli edifici per i quali sono previste modifiche di classe d'uso che conducano a costruzioni di classe III o di classe IV ad uso scolastico è indicato come sufficiente il raggiungimento di un grado pari all'80%;

Precisato che si ritiene necessario dare una interpretazione univoca al criterio relativo alla condizione di edificio adeguato in materia di prevenzione antisismica come prescritta nel Bando, per permettere ai beneficiari di predisporre la progettazione di competenza al fine del raggiungimento di un grado di sicurezza adeguato alla conferma dell'uso dell'immobile quale edificio scolastico in classe III o IV;

Precisato che il Bando approvato con DGR 128/2016 era riservato ai soli edifici scolastici che risultano ultimati prima del 31/12/1979 e pertanto a edifici costruiti con una normativa tecnica profondamente diversa da quella attuale;

Preso atto, della oggettiva impossibilità per gli enti beneficiari di raggiungere, per gli edifici esistenti oggetto degli interventi ammessi al finanziamento, un livello di sicurezza della costruzione pari al 100% della sicurezza richiesta per un edificio nuovo, in termini di accelerazione a meno di non demolire e ricostruire l'edificio, rinunciando ai contributi assegnati con i fondi POR FESR;

Preso atto che con delibera di giunta regionale 24 febbraio 2016 in materia di programmazione dell'edilizia scolastica, la Regione Friuli Venezia Giulia, ha comunque ritenuto che l'adeguamento sismico dell'edificio esistente, per il raggiungimento dei livelli di sicurezza previsti dalle NTC attuali, con riferimento allo Stato Limite Ultimo rispetto alla condizione di salvaguardia della vita umana venga realizzata anche in base alla valutazione ingegneristica del migliore rapporto costo/benefici finalizzata alla definizione della tipologia di intervento di adeguamento più economica e meno invasiva;

Ritenuto quindi, che gli edifici scolastici non soggetti alla tutela del decreto legislativo 42/2004, al fine dell'ottemperanza ai criteri di cui all'art 19 del bando approvato con DGR 128/2016, si intendono convenzionalmente adeguati in materia di prevenzione antisismica quando sono in grado di resistere all'80% dell'azione sismica di progetto prevista in quel sito e per quella categoria di edificio. La sicurezza potrà essere determinata dal rapporto capacità domanda in termini di accelerazione al suolo;

Atteso inoltre che, l'Organismo tecnico provinciale di Udine, in merito alle considerazioni di cui sopra, si è espresso in una valutazione coerente e concorde;

Precisato inoltre che, per gli edifici soggetti alla tutela del decreto legislativo 42/2004 il livello di sicurezza della costruzione pari al 80% può non essere conseguito, in tal caso gli interventi di miglioramento sismico, da implementare al livello massimo possibile, dovranno risultare compatibili con i valori artistici, storici e di pregio degli edifici;

Su proposta dell'Assessore regionale alle infrastrutture e territorio,

La Giunta regionale all'unanimità

Delibera

1. Gli edifici scolastici non soggetti alla tutela del decreto legislativo 42/2004, e costruiti prima del 31/12/1979, al fine dell'ottemperanza ai criteri dell'art 19 del bando approvato con DGR 128/2016, si intendono convenzionalmente adeguati in materia di prevenzione antisismica quando sono in grado di resistere all'80% dell'azione sismica di progetto prevista in quel sito e per quella categoria di edificio, al di fuori dei casi di interventi per i quali le vigenti norme tecniche di costruzione prevedano il raggiungimento di una risposta pari a quella di un edificio nuovo in termini di accelerazione. La sicurezza potrà essere determinata dal rapporto capacità domanda in termini di accelerazione al suolo.
2. Per gli immobili soggetti alla tutela del decreto legislativo 42/2004 il livello di sicurezza della costruzione pari al 80% può non essere conseguito, in tal caso gli interventi di miglioramento sismico, da implementare al livello massimo possibile, dovranno risultare compatibili con i valori artistici, storici e di pregio degli edifici.
3. La presente delibera viene pubblicata sul sito istituzionale della Regione alla pagina dedicata all'edilizia scolastica.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE